

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-378 del 23/01/2025
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - MODIFICA NON SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE RELATIVA ALL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SALA BAGANZA (PR) VIA FEDOLFI, 29 RICHIESTA DALL'IMPRESA GEA PROCOMAC S.P.A. PER L'ATTIVITA' DI FABBRICAZIONE MACCHINE PER L'INDUSTRIA ALIMENTARE, BEVANDE E TABACCO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-412 del 23/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore.

PREMESSO CHE

- l'atto di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 in merito alla domanda di AUA presentata dalla Ditta Gea Procomac SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, via Fedolfi n.29;
- la conseguente AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana P.se con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 alla Ditta Gea Procomac SpA per lo stabilimento ubicato in Sala Baganza, via Fedolfi n.29, comprendente le seguenti matrici ambientali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e smi;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- il Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 11660 del 01/06/2018 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2669 del 29/05/2018) dal SUAP Unione Pedemontana Parmense che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014;
- l'atto di voltura dell'AUA di cui sopra rilasciato dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 680 del 15/01/2021 che modifica il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;
- il Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 9654 del 27/05/2021 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2519 del 20/05/2021) dal SUAP Unione Pedemontana Parmense che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;
- il Provvedimento Unico rilasciato con Prot. 13810 del 11/08/2022 (che recepisce quale parte integrante l'adozione A.U.A. emessa da Arpae SAC di Parma con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2022-4113 del 11/08/2022) del SUAP Unione Pedemontana Parmense che ha modificato il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-6352 del 04/12/2023 con cui Arpae ha modificato in modo non sostanziale il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2024-1542 del 15/03/2024 con cui Arpae ha modificato in modo non sostanziale il Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi;

VISTA:

l'istanza presentata ad Arpae SAC di Parma in data 22/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2024/191111 del 23/10/2024 – pratica Sinadoc 2024-35698 - dal legale rappresentante dell'impresa GEA PROCOMAC S.P.A. (C.F./ PIVA 02220940346), con sede legale in comune di Sala Baganza, via Fedolfi n.29, per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco svolta presso l'impianto ubicato in comune di Sala Baganza, via Fedolfi n.29 sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha presentato valutazione previsionale di impatto acustico;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- 1 *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023

Impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. emerge quanto segue:

a seguito della verifica di correttezza formale e completezza documentale ex art. 4 commi 1 e 2 d.P.R. 59/2013, la documentazione a completamento richiesta telematicamente da ARPAE, con nota PG/2024/192737 del 24/10/2024, veniva trasmessa dall'impresa istante, ed acquisita poi con PG/2024/194366 del 28/10/2024 agli atti di ARPAE consentendo l'avvio della decorrenza dei termini istruttori con prot.n. PG/2024/194851 del 29/10/2024;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere favorevole con prescrizioni per la matrice rumore del Comune di Sala Baganza (PG/2024/196306 del 30/10/2024) depositato agli atti;
- Relazione Tecnica Istruttoria favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale ARPAE di Parma. per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2024/223714 del 10/12/2024) depositata agli atti;

CONSIDERATO INOLTRE:

la lettera della Regione Emilia Romagna del 23/06/2021 prot 613264 avente per oggetto "*Indicazioni operative per lo svolgimento di alcune fasi dei procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Uniche ambientali.*" in cui si legge "...Le comunicazioni di modifica non sostanziale vanno invece presentate direttamente ad Arpae...";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- per la matrice scarichi di acque reflue la Ditta dichiara "*che l'oggetto della comunicazione di modifica A.U.A. riguarda una semplice modifica non sostanziale, senza la realizzazione o il potenziamento di opere. Pertanto, trattandosi di modifiche non sostanziali relative all'assetto emissivo, e senza variazioni sostanziali dell'assetto impiantistico, si dichiara il **proseguimento senza modifiche e l'invarianza del titolo abilitativo per gli scarichi**, ai sensi del Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche.*"

nel corso dell'istruttoria relativa alla modifica come sopra identificata, la Ditta con comunicazione acquisita a protocollo Arpae n. PG/2024/191111 del 23/10/2024 ha dichiarato, in merito al rilascio del provvedimento finale, *"...Che la marca da bollo con numero identificativo 012220937721432 è stata annullata per il rilascio dell'atto finale; si impegna a conservare l'originale delle marche da bollo annullate ..."*;

DATO ATTO che:

- in conformità a quanto previsto dalla nota RER prot. 0613264/2021, per le modifiche non sostanziali se non cambia in modo rilevante l'attività imprenditoriale non si ritiene necessaria la verifica antimafia.

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione e rilascio della modifica non sostanziale dell'AUA a favore dell'Impresa GEA PROCOMAC S.P.A, per l'esercizio dell'attività di fabbricazione macchine per l'industria alimentare, bevande e tabacco da realizzare in Comune di comune di Sala Baganza, via Fedolfi n.29,

VISTA la DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma al Dott. Paolo Maroli

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Ardesi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Parma;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** ai sensi del DPR 59/2013 la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa GEA PROCOMAC S.P.A. (C.F./ PIVA 02220940346) in persona del suo Rappresentante pro tempore i cui dati sono depositati agli atti, per l'impianto in comune di Sala Baganza, via Fedolfi n.29, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	· Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	· Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. **DI STABILIRE** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- "Allegato C Emissioni" con acclusa planimetria di riferimento;
- "Allegato E Rumore";

3. **DI DARE ATTO** che la presente determina:

- **mantiene invariata ogni altra parte dell'atto di adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 e s.m.i**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e s.m.i;
- Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione **dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n. 50683 del 10/07/2014 e s.m.i**, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e s.m.i **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**
- In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di **adozione dell'AUA emesso dalla Provincia di Parma con prot. n.**

50683 del 10/07/2014 e smi, recepito nell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e s.m.i.

4. **DI DARE ATTO** che il provvedimento di AUA è rilasciato ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
5. **DI DARE ATTO** che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
6. **DI DARE ATTO** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
7. **DI TRASMETTERE** la presente determina di AUA all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa agli uffici interessati del Comune di Sala Baganza e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
8. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Parma per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti
INTRODUZIONE	Rif. prat. Sinadoc 2024-35698
	GEA PROCOMAC S.P.A - comune di Sala Baganza, via Fedolfi n.29
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI (inserire normativa tecnica non riportata nel provvedimento)	Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)
PARTE DESCRITTIVA	- la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento conclusivo prot. n. 9579 del 11/07/2014 e smi - l'attività industriale consiste nella produzione di "linee e macchine per l'imbottigliamento"; - la modifica richiesta si riferisce - all'introduzione di un nuovo braccio per l'aspirazione di un banco di saldatura, che sarà collegato all'emissione esistente E01 che non subirà modifiche. Potranno funzionare contemporaneamente 3 postazioni su 4; - alla riorganizzazione delle macchine afferenti l'emissione E16, senza che quest'ultima subisca variazioni di esercizio, poiché verranno rimosse alcune macchine utensili per fare spazio a nuovi centri di lavoro e a banchi di finitura; - alla riorganizzazione delle macchine afferenti l'emissione E18, che sarà collegata a quattro banchi di finitura. Per garantire l'invarianza dell'emissione, <u>è consentito l'utilizzo massimo contemporaneo di tre banchi su quattro;</u> - alla rimozione delle emissioni E12-E13-E14 e dei relativi impianti collegati nei quali veniva svolta l'attività di collaudo che verrà pertanto gestita dagli impianti rimanenti e da nuovi dispositivi introdotti, come il chiller di raffreddamento e un nuovo compressore oil-free, in sostituzione di quello in uso. - la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei; - è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 -CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);

- 6 l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- 7 è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II, dell'All. III della Parte V del D.Lgs. 152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
- 8 è stata verificata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 s.m.i e più precisamente:
EMISSIONI E07-08-09-10 "Caldaie riscaldamento ambiente a metano (Pot. totale 2706 kW).
- 9 è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i

PRESCRIZIONI E INDICAZIONI

E' stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente le emissioni **E15, E20, E21, E22, E23**:

EMISSIONE E15 "Impianto pilota collaudo"

(Emissione autorizzata)

Portata massima tal quale:	3 500	Nm ³ /h
Perossido d'Idrogeno	5	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E20 "Impianto pilota/prototipi"

(Emissione autorizzata)

Portata massima tal quale:	3 500	Nm ³ /h
Perossido d'Idrogeno	5	mg/Nm ³
Sostanze Alcaline	5	mg/Nm ³
Ozono	1	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E21 "Aspirazione armadio reagenti"

EMISSIONE E22 "Cappa laboratorio"

EMISSIONE E23 "Torre evaporativa"

EMISSIONE E01: -“Aspirazione postazioni saldatura e marcatore laser”.

(Emissione modificata)

Gli inquinanti che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera. Potranno funzionare contemporaneamente 3 postazioni su 4

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	4 500	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale Particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: “Aspirazione zona decapaggio a freddo con prodotto in pasta e sgrassaggio”.

(Emissione autorizzata)

A seconda delle dimensioni dei pezzi da trattare, l'attività svolta viene così diversificata:

- i pezzi di grosse dimensioni vengono trattati con pasta decapante oppure immersi in una apposita vasca contenente la stessa pasta sciolta in acqua; a servizio di queste operazioni viene utilizzato un unico braccio, le due fasi lavorative non potranno pertanto essere svolte contemporaneamente.
- i pezzi di piccole dimensioni invece possono essere decapati manualmente con pasta, oppure sgrassati con acetone su banco dotato di parete aspirata.

Gli effluenti che si generano in questa fase devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad impianto separatore di gocce prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	9 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Sostanze acide (espr. come NaOH richiesti per la neutralizzazione)	2	mg/Nm³
S.O.V. (esprese come Carbonio Organico Totale	50	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E03: -“Aspirazione postazione saldatura”.

(Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Potranno risultare in funzione contemporaneamente solo 5 bracci aspiranti dei 7 collegati.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	7 600	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Materiale particellare	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: -“Idropulitrice a gasolio (Potenzialità 60,5 kW)”.

(Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	1	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	50	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di Carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E05: -“Aspirazione lucidatura e pallinatura”.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	12 100	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm ³

Periodicità controllo	Annuale		
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.			

EMISSIONE E06: -“Aspirazione troncatrice e levigatrice reparto elettrico”.
(Emissione autorizzata)

Gli effluenti polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e inviati ad idoneo impianto di abbattimento per gli inquinanti, prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	4	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E11: -“Generatore di vapore a metano per collaudi (Pot. 1047 kW)”.
(Emissione autorizzata)

Gli inquinanti che si generano in questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	150	giorni
Altezza minima:	5	m
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di Carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006 smi, dal D.Lgs 183/2017, tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito dal comma 1 al punto gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06) pertanto:

- 1 Per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06, l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 2 la Ditta dovrà presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dall'art.273 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. fatti salvi eventuali aggiornamenti normativi regionali fissati ai sensi del D.Lgs. 155/10 e s.m.i. e del PAIR 2030.

EMISSIONE E12: -“Gruppo elettrogeno a gasolio (Potenzialità 1000 kW)”.
EMISSIONE E13: -“Gruppo elettrogeno a gasolio (Potenzialità 2000 kW)”.
EMISSIONE E14: -“Gruppo elettrogeno a gasolio (Potenzialità 2000 kW)”.
(Emissioni eliminate)

EMISSIONE E16: -“Aspirazione generali macchine utensili”.

(Emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	20 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E17: -“Aspirazione pantografo”.

(Emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3 400	Nm³/h
Durata ore/giorno:	16	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E18: -“Aspirazione banchi di rifinitura”.

(Emissione modificata)

Gli effluenti gassosi provenienti da tali fasi lavorative devono essere captati nel miglior modo possibile con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento del materiale particellare.

E' consentito l'utilizzo massimo contemporaneo di tre banchi su quattro.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	3 500	Nm ³ /h
----------------------------	-------	--------------------

Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E19: -"Aspirazione burattatura/lavaggio a caldo".

(Emissione autorizzata)

L'attività di burattatura/lavaggio chimico deve essere effettuata in macchina automatica chiusa; i vapori che si sviluppano all'apertura della macchina devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	5 000	Nm³/h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	300	giorni
Altezza minima:	11	m
Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per le **emissioni E1, E16 e E18** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le emissioni E1, E16 e E18 dovranno essere inviati ad **Arpae - Area Prevenzione Ambientale**

Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;

- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissioni E1, E16 e E18, è fissato ad un anno dalla data di emissione del presente atto;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente si intende decaduto ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata.
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01-02-03-05-06-11-16-17-18-19** debbono avere una periodicità annuale.
- per gli impianti definiti scarsamente rilevanti il gestore dovrà mantenere la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo;

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	GEA PROCOMAC S.p.a
Partita IVA/Codice fiscale:	02220940346
Sede legale:	Via Fedolfi n.29 a Sala Baganza (PR)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	Via Fedolfi n.29 a Sala Baganza (PR)
Attività sede locale (C.C.I.A.):	fabbricazione macchine per l'industria dell'imbottigliamento
Settore attività CRIAER:	4.13 settore metallurgico e metalmeccanico
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Solventi utilizzati [l/anno]
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 1:	500 [l/anno]
Indicatore 2:	Prodotto decapante
Potenzialità massima dichiarata di Indicatore 2:	200 [Kg/anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	300
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	Ambiente
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	1 813 Kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	850 Kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	250 Kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	525 000 Kg/anno
Composti organici volatili non metanici (COVNM):	500* Kg/anno
Ossidi di zolfo (SO _x) :	4 Kg/anno
Sostanze acide:	43 Kg/anno
Perossido d'idrogeno:	12 Kg/anno

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni,

dovrà:

- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come	UNI EN 14792:2017 (*);

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
NO ₂	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Sostanze acide	DM 25/08/2000 allegato 2
Perossido di idrogeno	OSHA VI-6 1978
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	
Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione: · metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente; · altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in	

emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1 l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- 2 la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3 la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di

depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.”

PLANIMETRIA (da allegare ovvero da richiamare in maniera univoca)	Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante sotto la voce Allegato “Planimetria emissioni”
ALLEGATO TECNICO	Si allega documentazione inerente le “Indicazioni tecnico -operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”

nota: competenza Arpae

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

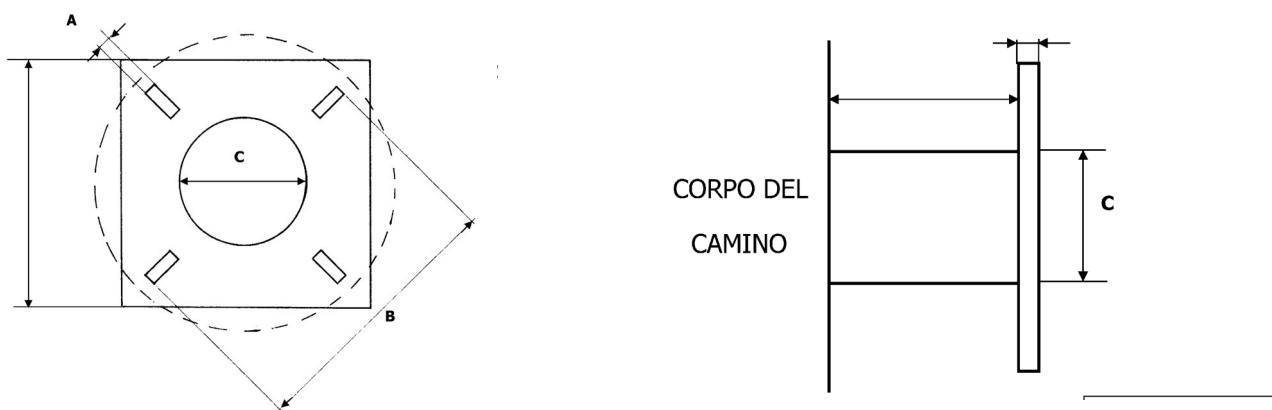
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

Parti tecniche	Elementi caratterizzanti: GEA Procomac SpA si occupa della progettazione, costruzione ed installazione di sistemi di riempimento e confezionamento per una vasta gamma di processi.
INTRODUZIONE	Pratica Sinadoc 2024-35698 GEA PROCOMAC S.P.A - comune di Sala Baganza, via Fedolfi n.29 Valutazione previsionale di Impatto acustico redatta allo scopo di valutare l'impatto acustico connesso all'installazione di un compressore ad alta pressione e del relativo impianto di raffreddamento a supporto del reparto collaudi presso lo stabilimento sito in Strada Fedolfi, 29 a Sala Baganza (PR). L'intervento è oggetto di istanza di modifica non sostanziale dell'AUA rilasciata dal SUAP Unione Pedemontana Parmense con Provvedimento Unico prot. n.9579/2014 del 11/07/2014 e smi. Oltre all'inserimento dei suddetti impianti, l'istanza prevede altre piccole modifiche impiantistiche e di layout interno che possono essere ritenute irrilevanti sotto il profilo dell'impatto acustico.
ULTERIORI RIFERIMENTI NORMATIVI La classificazione acustica del Comune di Sala Baganza;	
PRESCRIZIONI (del Comune)	Vista la Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dal tecnico competente in acustica ambientale, a seguito all'installazione di un compressore ad alta pressione e del relativo impianto di raffreddamento a supporto del reparto collaudi presso lo stabilimento di GEA Procomac SpA, e considerate le conclusioni di detto documento che, confermano il Rispetto dei limiti assoluti di immissione e il Rispetto dei limiti differenziali di immissione, si ritiene accettabile detto giudizio. Considerando infine che l'esercizio dei nuovi impianti destinati ad attività di collaudo sarà compatibile con i limiti di rumore fissati dalla legislazione vigente (L. 26.10.1985, n. 447, L.R. 15/2001 ed atti applicativi, zonizzazione acustica approvata con delibera CC. n. 39 del 24.09.2015), viste le precisazioni sopra riportate si esprime parere favorevole, ritenendo peraltro di non avvalersi del parere in materia da parte di Arpae, valutata la tipologia di attività ed in relazione all'ambito territoriale (zona produttiva) individuata

	dal RUE vigente <i>“Ambiti produttivi consolidati per funzioni prevalentemente manifatturiere APC2 (Art. 10.3 delle norme).”</i> Le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate; l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico; deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.
--	---

nota: competenza Comune

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.